Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 dicembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1961, n. 1295.
Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro . . . . Pag. 5014

LEGGE 18 novembre 1961, n. 1296.
Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico . . . . Pag. 5015

LEGGE 18 novembre 1961, n. 1297.
Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo della guardia di finanza per esigenze di servizio . . Pag. 5017

LEGGE 24 novembre 1961, n. 1298.
Estensione ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. Pag. 5017

LEGGE 24 novembre 1961, n. 1299.
Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito di talune spese del Ministero delle finanze. Pag. 5017

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1300.
Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo . . . . . . Pag. 5018

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1301.
Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 « Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato » nei riguardi degli edifici universitari ed affini . . . . Pag. 5020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 1302.
Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 425, recante l'approvazione di una variante al piano regolatore di massima della città di Genova, relativa al quartiere San Vincenzo . . . . Pag. 5020

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1961.
Conferma della Commissione consultiva per la formulazione dei pareri tecnici inerenti alle istanze per la concessione della sospensione dei dazi d'importazione sui reattori nucleari, nonchè sui materiali, apparecchiature e relative parti . . . . Pag. 5021

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1961.
Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, Roma, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 . . . . . . Pag. 5021

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1961.
Nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero. . . . . . Pag. 5022

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sottostante la Chiesa di San Rocco, sita nell'ambito del comune di Bagolino (Brescia) . . . . Pag. 5023

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1961.
Inclusione del comune di Umbriatico tra quelli interessati dal bacino imbrifero montano del Neto-Tacina. Pag. 5024

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Variazione di posti nella pianta organica degli uffici giudiziari . . . Pag. 5024

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 5024

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . Pag. 5024
Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . . Pag. 5024
Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . Pag. 5024
Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 5025
Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 5025
Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 5025
Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 5025
Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 5025
Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 5025
Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 5025
Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 5025
Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 5025
Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 5025
Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 5025
Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 5025
Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 5026
Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. . Pag. 5026
Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 5026
Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 5026
Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. . Pag. 5026
Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 5026
Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 5026
Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 5026
Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 5026
Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 5026
Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 5026
Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 5026
Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 5027
Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 5027
Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . Pag. 5027
Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . . Pag. 5027

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 5027

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei ministri: Concorsi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio . Pag. 5028

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina dei vincitori del concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità . . . . Pag. 5028

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lentini . . . . Pag. 5028

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Diario delle prove scritte del concorso per esame a novanta posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . Pag. 5028

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 314 DEL 19 DICEMBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni della Ferrovia Maremmana, tutte in circolazione in Gran Bretagna sorteggiate nella decima estrazione effettuata nei giorni 11 e 12 dicembre 1961.

(7566)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1961, n. 1295.

Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi relativi a domande di riscatto presentate da iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali sono calcolati secondo le norme vigenti anteriormente al 1° gennaio 1954, quando sussistano le seguenti condizioni:

a) che gli iscritti alla detta Cassa non abbiano potuto presentare domanda di riscatto in data anteriore al 1° gennaio 1954, a causa del ritardo con cui la loro iscrizione alla Cassa stessa venne regolarizzata da parte dell'Amministrazione dell'Ente dal quale dipendevano;

b) che gli iscritti medesimi siano cessati dal servizio in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, senza aver raggiunto i limiti richiesti per il diritto alla pensione;

c) che il servizio da riscattare sia sufficiente per il conseguimento del diritto alla pensione.

Sono ammessi a riscatto solo gli anni mancanti per il raggiungimento di tale diritto, ad eccezione unicamente dei servizi militari che possono essere riscattati anche per gli anni eccedenti il minimo influente. Per tali anni, però, il riscatto si effettua applicando i coefficienti della legge 11 aprile 1955, n. 379 e successive modificazioni.

Art. 2.

Per avvalersi dei benefici del riscatto di cui all'articolo 1 e del riconoscimento del diritto a pensione, l'iscritto, la vedova e gli orfani devono presentare, a pena di decadenza, domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale indennità una volta tanto già corrisposta deve essere recuperata sulle intere prime rate di pensione.

Art. 3.

Ai fini della determinazione della pensione si applicano le norme vigenti alla data della cessazione dal servizio, attribuendo, però, al periodo di servizio riscattato in base alle presenti norme, la stessa retribuzione annua pensionabile costante considerata per i servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1954 con iscrizione alla Cassa. Nei casi di cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958 si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli da 5 a 14 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, concernenti la riliquidazione delle pensioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 novembre 1961, n. 1296.

Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La riduzione d'imposta di bollo per gli atti del procedimento nei giudizi di appello avanti i tribunali prevista dall'articolo 43, n. 1, lettera *b)* della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è soppressa.

Resta ferma la riduzione d'imposta per gli atti nei giudizi relativi alle controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego.

Art. 2.

Nei procedimenti avanti gli arbitri il provvedimento del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale ai sensi dell'articolo 825 del Codice di procedura civile è soggetto ad imposta speciale di bollo di lire 5.000 se il valore della causa è di competenza del pretore e di lire 20.000 se il valore della causa è di competenza del tribunale.

L'imposta è riscossa in modo virtuale all'atto della registrazione del decreto.

Art. 3.

Le note di trascrizione del patto di riservato dominio nelle vendite di macchine di cui all'articolo 1524 del Codice civile nonchè quelle relative alla trascrizione del privilegio di cui al successivo articolo 2762, sono soggette ad una speciale imposta fissa di bollo nella misura seguente:

quando il prezzo supera lire 50.000 e non 250.000 lire 1.000;

quando il prezzo supera lire 250.000 e non 500.000 lire 2.000;

quando il prezzo supera lire 500.000 e non 1.000.000 lire 3.000;

quando il prezzo supera lire 1.000.000 e non 5.000.000 lire 5.000;

quando il prezzo supera lire 5.000.000 e non 10.000.000 lire 10.000;

quando il prezzo supera lire 10.000.000 e non 50.000.000 lire 20.000;

quando il prezzo supera lire 50.000.000 lire 25.000.

Quando il patto di riservato dominio è stipulato in un contratto di acquisto di macchine al cui finanziamento si provvede con un contributo da parte dello Stato ovvero mediante utilizzo di fondi messi a disposizione dell'Istituto finanziatore da parte dello Stato medesimo, l'imposta fissa di bollo prevista dal comma precedente non è dovuta.

L'imposta è assolta mediante marche da bollo per cambiali apposte ed annullate a cura del cancelliere sul duplo della nota da custodirsi in archivio ed è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione della nota.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di modificare con proprio decreto il modo di pagamento dell'imposta.

Art. 4.

L'imposta di bollo sulle copie degli atti delle società da depositarsi ai sensi dell'articolo 2435 del Codice civile è stabilita in lire 300 per ogni foglio e può essere assolta con carta bollata, marche e bollo a punzone.

Se l'imposta è assolta con marche queste devono essere annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.

Art. 5.

Le imposte fisse di bollo dovute in caso di uso per gli atti e scritti indicati negli articoli 48 a 61 e 65 della tariffa, allegato *A*, parte seconda, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, sono stabilite nella misura seguente:

1) quando si voglia farne uso davanti i seguenti organi giurisdizionali:

a) Pretori ed ogni altro giudice speciale non indicato nelle lettere seguenti: per ogni foglio lire 100;

b) Tribunali, Corti di appello, Tribunali delle acque pubbliche, Commissario degli usi civici, nonchè Giunte provinciali amministrative e Consigli di prefettura in sede giurisdizionale: per ogni foglio lire 200;

c) Corte di cassazione, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Consiglio di Stato e Corte dei conti in sede giurisdizionale: per ogni foglio lire 300;

2) quando si voglia farne uso negli altri casi previsti dall'articolo 2 della legge del bollo: per ogni foglio lire 200.

Art. 6.

Per le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 7.

La tabella riportata nell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1946, n. 417, è sostituita dalla seguente:

		Tassa fissa
A) motocicli di qualsiasi tipo motocarrozzette e trattrici agricole	L.	500
B) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e di cose:		
fino a 8 CV	»	3.500
2) da oltre 8 fino a 12 CV	»	7.000
3) da oltre 12 fino a 20 CV	»	10.000
4) da oltre 20 fino a 30 CV	»	14.000
5) da oltre 30 fino a 40 CV	»	21.000
6) oltre 40 CV	»	28.000
C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose: di portata:		
1) fino a 7 quintali	»	7.000
2) da oltre 7 fino a 15 quintali	»	17.000
3) da oltre 15 fino a 30 quintali	»	21.000
4) da oltre 30 fino a 45 quintali	»	28.000
5) da oltre 45 fino a 60 quintali	»	35.000
6) da oltre 60 fino a 80 quintali	»	42.000
7) oltre 80 quintali	»	56.000
D) rimorchi di portata:		
1) fino a 20 quintali	»	14.000
2) da oltre 20 fino a 50 quintali	»	24.000
3) oltre 50 quintali	»	35.000
E) rimorchi per trasporto di persone:		
1) fino a 15 posti	»	10.000
2) da 16 a 25 posti	»	13 000
3) da 26 a 40 posti	»	18.000
4) oltre i 40 posti	»	25.000

Per la compravendita di automobili usati a favore di titolari di licenza di vendita al pubblico delle medesime, è dovuta la tassa di lire 1.000 in luogo delle tasse di cui al precedente comma. Qualora l'autoveicolo non sia rivenduto nel termine di un anno, l'acquirente deve presentare entro venti giorni dallo scadere del termine suddetto apposita dichiarazione all'Ufficio del registro e pagare la differenza fra la tassa fissa, assolta al momento dell'acquisto, e quella devoluta a norma del comma precedente.

Per la mancata presentazione della dichiarazione si applica una sopratassa pari a sei quinti dell'imposta dovuta.

Per gli autoveicoli muniti di carte di circolazione per uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire detti veicoli, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, la tassa prevista dalle lettere *c*) e *d*) è ridotta a 1/4 (un quarto).

Negli atti di trasferimento devono essere riportati tutti i dati tecnici risultanti dai documenti di circolazione, che riflettano il numero del telaio, la potenza del motore espressa in CV, la portata espressa in quintali per i veicoli e rimorchi destinati al trasporto di cose, e il numero dei posti per i veicoli di cui alla lettera *E*).

Art. 8.

L'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti alla tassa del 10 per mille, da applicarsi sull'ammontare del credito e degli accessori, gli atti relativi:

a) alla costituzione di ipoteca convenzionale su autoveicoli, a garanzia di crediti che abbiano già scontato l'imposta di registro;

b) alla costituzione della ipoteca legale su autoveicoli prevista dal 1° e 2° comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, quando è contestuale alla vendita dell'autoveicolo stesso. In tal caso non è dovuta l'imposta di registro sulla sovvenzione del prezzo;

c) alla costituzione di ipoteca convenzionale a garanzia di cambiali regolarmente bollate e trascritte nell'atto.

Sono soggetti alla tassa dell'1,50 per cento, da applicarsi sull'ammontare del credito ed accessori:

1) gli atti di cui alla lettera *a*), quando il credito a garanzia del quale l'ipoteca è costituita non abbia già scontato l'imposta di registro;

2) gli atti di cessione del credito garantito da ipoteca sull'autoveicolo;

3) gli atti di surrogazione di un terzo nei diritti del creditore;

4) gli atti di costituzione in pegno del credito garantito;

5) gli atti di sostituzione di un debitore ad un altro con o senza novazione del credito.

Nel caso di trasferimento di autoveicoli con la costituzione dell'ipoteca di cui al primo comma, lettera *b*), è dovuta unicamente l'imposta maggiore fra quella stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e quella prevista dal presente articolo ».

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo 5, n. 4, della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di bollo sui vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli istituti ed enti contemplati dall'articolo 41 di detta legge e dell'articolo 1 del decreto-legge 23 agosto 1946, n. 370, sono sostituite dalle seguenti:

« Per quelli con scadenza non superiore ad un mese la stessa imposta di cui al n. 1, lettera *a*);

per quelli con scadenza superiore ad un mese e sino a sei mesi la stessa imposta di cui al n. 1, lettera *b*);

per quelli con scadenza superiore ai sei mesi o in bianco l'imposta di cui al n. 1, lettera *d*), ridotta alla metà ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 novembre 1961, n. 1297.

Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo della guardia di finanza per esigenze di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I militari del Corpo della guardia di finanza vestono in servizio normalmente l'uniforme.

Il Ministro per le finanze determina i servizi per la cui esecuzione i militari possono eccezionalmente vestire l'abito civile.

Nei casi in cui l'uso dell'abito civile possa essere necessario per il compimento di altri particolari servizi, il comandante di reparto può autorizzare, di volta in volta, i militari dipendenti a vestire l'abito civile e, ove partecipi personalmente ai suddetti servizi, può egli stesso vestire tale abito.

Art. 2.

Gli articoli 3 del regio decreto 18 gennaio 1923, n. 95, e 97 del regolamento di servizio per la guardia di finanza, approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 novembre 1961, n. 1298.

Estensione ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, è concesso il trattamento economico nella misura e con le modalità di cui alla tabella *D* della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Ai titolari del trattamento di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni concernenti l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

Il trattamento pensionistico non spetta al militare che sia stato cancellato dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Gli assegni sono liquidati in base al grado rivestito dal militare delle forze armate regolari. Per coloro che non abbiano mai fatto parte delle forze armate regolari, la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di 300 milioni derivante dalla presente legge si provvede nell'esercizio finanziario 1961-62 con corrispondente riduzione del capitolo n. 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 novembre 1961, n. 1299.

Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito di talune spese del Ministero delle finanze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il pagamento delle spese sotto elencate è data facoltà al Ministero delle finanze di emettere, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni, aperture di credito entro i seguenti limiti d'importo:

a) spese occorrenti per la conservazione dei catasti rustici ed urbani presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e per la compilazione dei ruoli delle imposte fondiarie: lire 30 milioni;

b) compensi per lavoro straordinario: lire 50 milioni;

c) indennità a rimborso delle spese di trasporto per missioni: lire 50 milioni;

d) quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'Erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie, sulle somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato: lire 50 milioni;

e) diritti, proventi e compensi spettanti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869: lire 70 milioni.

Art. 2.

E' elevato a lire 1 miliardo il limite previsto dall'articolo 58 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per la emissione di aperture di credito ai fini della devoluzione a favore dei Comuni della quota del 75 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse (articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 e articolo 4 della legge 20 dicembre 1959 n. 1102).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1300.

Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle *A, B* e *C* annesse alla legge 17 dicembre 1953, n. 953, concernente le misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle *A, B* e *C* annesse alla presente legge.

Restano ferme nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le indennità ragguagliate o comunque commisurate alle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuto un compenso mensile nella misura seguente:

da colonnello a capitano	L.	14.500
tenente	»	13.800
sottotenente	»	13.500
aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe	»	13.500
da maresciallo di 2ª classe a sergente	»	13.200

Il compenso spetta unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore.

Non è consentito il cumulo di più compensi per incarichi di istruttore ».

Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 3, 4, 10 e 11 della *tabella III annessa alle norme approvate* con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.

Art. 3.

L'articolo 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto di pilota militare, la seguente indennità mensile di pilotaggio:

sottotenente	L.	13.600
aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe	»	13.600
da maresciallo di 2ª classe a sergente	»	13.300
militare di truppa	»	12.700

Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea è dovuta, fino alla data del conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano, la seguente indennità mensile di volo:

da generale a capitano	L.	14.600
tenente	»	13.900
sottotenente	»	13.600

Art. 4.

L'indennità mensile di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure:

ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici:

da generale a capitano	L.	30.000
tenente	»	27.000
sottotenente	»	25.000
ufficiali medici:		
da generale a capitano	L.	17.400
tenente	»	16.600
sottotenente	»	16.300

L'indennità mensile di volo di cui all'art. 6, primo comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233, viene corrisposta nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, dall'art. 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953.

Art. 5.

L'indennità mensile di volo di cui al primo comma dell'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modi-

ficazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, che provengono dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti:

da generale a capitano .	L.	17.400
tenente .	»	16.600
sottotenente	»	16.300

Per gli ufficiali degli altri ruoli indicati nello stesso comma e per quelli di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 473, l'indennità mensile di volo è stabilita nelle seguenti misure:

da generale a capitano .	L.	11.000
tenente .	»	10.500
sottotenente	»	10.300

L'indennità mensile di volo spettante agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo, è stabilita nelle seguenti misure:

da tenente colonnello a capitano .	L.	15.900
tenente	»	15.100
sottotenente	»	14.800

Art. 6.

Ai sottufficiali e graduati del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è attribuita l'indennità fissa mensile di volo nella misura seguente:

aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe	L.	6.900
maresciallo di 2ª e 3ª classe .	»	6.400
sergente maggiore e sergente . .	»	5.300
primo aviere . .	»	4.350
aviere scelto	»	3.700

Per la corresponsione dell'indennità si osservano le condizioni e modalità stabilite dagli ultimi due commi dell'articolo 11 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.

Art. 7.

L'articolo 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti civili, compresi gli operai, e ai militari non aventi diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compiono nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, una indennità di lire 800, con limite, per ciascun dipendente civile o militare, di un importo complessivo mensile di L. 7.000 ».

Art. 8.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di lire 745.222.600 derivante dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 135 (lire 250 milioni), 142 (lire 42.822.600), 149 (lire 13.500.000), 156 (lire 225 milioni), 159 (lire 100 milioni) e 161 (lire 113.900.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

INDENNITA' MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:		
sottotenente	L.	51.500
tenente	»	52.500
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano:		
sottotenente	L.	55.500
tenente	»	56.500
capitano	»	59.500
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o maggiore o tenente colonnello:		
sottotenente	L.	63.000
tenente	»	64.500
capitano	»	67.500
maggiore	»	67.500
tenente colonnello	»	67.500
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o colonnello:		
sottotenente	L.	71.500
tenente	»	73.000
da capitano a colonnello	»	76.500
Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o generale:		
sottotenente	L.	80.000
tenente	»	81.500
da capitano a generale	»	85.500

INDENNITA' MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:		
sottotenente	L.	51.500
tenente	»	52.500
da capitano a generale	»	54.000
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:		
sottotenente	L.	55.500
tenente	»	56.500
da capitano a generale	»	59.500

TABELLA B

INDENNITA' MENSILE NORMALE DI PILOTAGGIO PER I SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI

Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

militare di truppa	L.	43.500
da sergente a maresciallo di 2ª classe	»	45.500
da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia	»	46.500

Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

militare di truppa	L.	48.000
da sergente a maresciallo di 2ª classe	»	50.500
da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia	»	51.500

Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

militare di truppa	L.	53.500
da sergente a maresciallo di 2ª classe	»	56.000
da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia	»	57.000

Da 20 a 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

militare di truppa	L.	58.000
da sergente a maresciallo di 2ª classe	»	61.000
da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia	»	62.500

Con oltre 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

militare di truppa	L.	63.500
da sergente a maresciallo di 2ª classe	»	66.500
da maresciallo 1ª classe ad aiutante di battaglia	»	68.000

TABELLA C

INDENNITA' MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO SPECIALISTI

1. — Facenti parte degli equipaggi fissi di volo (*a*):

aiutanti di battaglia e maresciallo 1ª classe	L.	15.300
da maresciallo di 2ª classe a sergente	»	15.000
1° aviere e aviere scelto	»	14.300

2. — Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi:

aiutanti di battaglia e maresciallo 1ª classe	L.	9.700
maresciallo di 2ª e 3ª classe . . .	»	9.000
sergente maggiore e sergente . . .	»	7.400
primo aviere	»	6.100
aviere scelto	»	5.200

(*a*) Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1301.

Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 « Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato » nei riguardi degli edifici universitari ed affini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, numero 544, anche per quanto riguarda la edilizia universitaria e affine, deve interpretarsi nel senso che spetti al Ministero dei lavori pubblici provvedere sia ai lavori di costruzione, ampliamento, trasformazione, sistemazione, sia a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori di istruzione, anche nel caso che alla relativa spesa si provveda con le normali autorizzazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 1302.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 425, recante l'approvazione di una variante al piano regolatore di massima della città di Genova, relativa al quartiere San Vincenzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 425, con il quale è stata approvata la variante al piano regolatore di massima del centro della città di Genova relativa al quartiere di San Vincenzo;

Ritenuto che nel menzionato decreto la larghezza della via San Vincenzo veniva indicata in metri 25 mentre nelle planimetrie allegate era rappresentata in m. 20;

Ritenuto che il comune di Genova, con deliberazione n. 1562 del 4 dicembre 1959, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa l'8 giugno 1960, n. 37702, ha dichiarato che tale discordanza è da attribuirsi ad errore materiale, e che la larghezza della strada deve intendersi stabilita in m. 20;

Considerato che la tesi dell'errore materiale sostenuta dal Comune è convalidata dal fatto che le planimetrie allegate al testo originale del decreto 7 aprile 1959, n. 425, custodite presso l'Archivio di Stato, rappresentano la via San Vincenzo con la larghezza di m. 20;

Che, inoltre, dalle planimetrie stesse, appare evidente che tutta la progettazione del tracciato stradale, eseguito su piante catastali, è stata predisposta in funzione di quella determinata larghezza e con molta precisione;

Visto il voto n. 1855 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 settembre 1960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 425, con il quale è stata approvata una variante al piano di massima di Genova per il quartiere San Vincenzo, è rettificato nel senso che la misura dell'ampliamento della via San Vincenzo, in detto decreto indicata in m. 25, deve intendersi proposta ed approvata in m. 20.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1961.

Conferma della Commissione consultiva per la formulazione dei pareri tecnici inerenti alle istanze per la concessione della sospensione dei dazi d'importazione sui reattori nucleari, nonchè sui materiali, apparecchiature e relative parti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1957, n. 1173, concernente la sospensione del dazio sui reattori nucleari, nonchè sui materiali attrezzature e loro parti, destinati alla costruzione ed all'esercizio di detti reattori;

Visto il decreto interministeriale del 12 maggio 1959 con il quale è stata costituita una Commissione consultiva, composta di funzionari statali e di esperti tecnici qualificati, per la formulazione dei pareri tecnici sulle istanze tendenti ad ottenere la sospensione del dazio stabilita dal precedente decreto;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1960, con il quale la predetta Commissione è stata confermata per l'esercizio 1960-1961;

Ritenuta la necessità che i lavori della Commissione consultiva siano continuati dopo la scadenza, indicata nell'art. 1 del decreto interministeriale del 23 dicembre 1960, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 5, dell'11 gennaio 1956;

Viste le conferme e le designazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956, la Commissione consultiva, costituita con decreto interministeriale del 12 maggio 1959, è confermata per tutto l'esercizio 1961-1962 nella composizione stabilita dal decreto interministeriale del 23 dicembre 1960.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione e al segretario sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul capitolo 16 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1961-62.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1961

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1961
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 131

(8545)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, Roma, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24749, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 109, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. Gaetano Messina, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 4203, in data 15 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1961, registro n. 17, foglio n. 3, con il quale il dott. Guido Spanò, ispettore generale dell'Amministrazione centrale, è stato nominato membro della Commissione in parola, in sostituzione del dott. Gaetano Messina, nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige;

Considerato che il suddetto dott. Guido Spanò è stato nominato direttore generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione medesima;

Ai termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Rocco Arcà, ispettore generale dell'Amministrazione centrale, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, in sostituzione del dott. Guido Spanò, nominato direttore generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione regionale di cui alle premesse, è attribuito al dott. Rocco Arcà, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

E' autorizzato sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso l'impegno della somma di L. 45.000 (quarantacinquemila) per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1961
Registro n. 48 Lavori pubblici, foglio n. 73

(8547)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1961.

Nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 1° dicembre 1959 e successive modificazioni, concernente la composizione del Consiglio generale del predetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 novembre 1961, relativo alla nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del suindicato Consiglio generale;

Viste le nuove designazioni fatte dalle Amministrazioni, Associazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è composto come segue, per il biennio decorrente dal 24 novembre 1961 al 23 novembre 1963:

Dall'Oglio dott. Giuseppe, presidente;

Ferlesch dott. Giuseppe, direttore generale per gli accordi commerciali. Delegato del Ministero del commercio con l'estero;

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni. Delegato del Ministero del commercio con l'estero;

Ortona dott. Egidio, ambasciatore. Direttore generale degli affari economici. Delegato del Ministero degli affari esteri;

Calderoni prof. dott. Ugo, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette. Delegato del Ministero delle finanze;

Padua dott. Luigi, direttore della Ragioneria centrale del Ministero della difesa-Marina. Delegato del Ministero del tesoro;

Bacchi dott. Giorgio, direttore di divisione. Delegato del Ministero del tesoro;

Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli. Delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cipolla dott. Arturo, ispettore generale. Delegato del Ministero dell'industria e del commercio;

Franchi dott. Angelo, direttore di sezione. Delegato del Ministero della marina mercantile;

Caproni rag. Giovanni, ispettore capo del Servizio commerciale e del traffico. Delegato del Ministero dei trasporti;

Tortora dott. Giovanni, direttore di sezione. Delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Miraglia dott. Domenico, direttore generale dell'alimentazione. Delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vernucci dott. Alfredo, delegato dell'Ufficio italiano dei cambi;

Pasquato cav. del lavoro Michelangelo, della Confederazione generale dell'industria italiana. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Martelli ing. Pericle, della Confederazione generale italiana del commercio e turismo. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Germozzi gr. uff. Manlio, della Confederazione generale italiana dell'artigianato Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Pagani dott. Fernando, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Brun ing Stefano, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Siglienti on. avv. Stefano, dell'Associazione bancaria italiana. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Ricci avv. Eugenio, presidente del Sindacato nazionale esportatori importatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Ogliarolo dott. Giovanni, della Federazione italiana dei consorzi agrari. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Cadsky dott. Paolo, operatore economico del settore ortofrutticolo della provincia di Bolzano. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Terragni comm. Giuseppe, presidente dell'Associazione italiana fabbricanti seterie. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Origlia on. Edoardo, presidente dell'Unione commercianti di Milano. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Guttadauro on. Giuseppe, presidente dell'Ente regionale per l'assistenza al commercio e alla esportazione degli agrumi e dei prodotti ortofrutticoli della Sicilia. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Reggio Giuseppe, della C.I.S.L.. Membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Daneo Camillo, della C.G.I.L. Membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gatti Giovanni, della U.I.L. Membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bilotta dott. Metello, rappresentante designato dal personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Ai componenti del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è dovuto, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, un gettone di presenza nella misura all'uopo stabilita dal decreto ministeriale del 10 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1954, n. 48.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1961

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1961
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 204. — SCIACCA

(8581)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sottostante la Chiesa di San Rocco, sita nell'ambito del comune di Bagolino (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sottostante la Chiesa di San Rocco, sita nell'ambito del comune di Bagolino (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge precitata, all'albo del comune di Bagolino;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica ed ampia visuale della valle del Caffaro e della valle Dorizzo;

Decreta:

La zona sottostante la Chiesa di San Rocco, sita nel territorio del comune di Bagolino (Brescia), delimitata dal rio Secco, dalla Strada provinciale di ponte Selva dal suo incrocio con il rio Secco fino alla stradetta che congiunge la strada di Selva con la via di San Rocco, via di San Rocco fino alla Chiesa, da qui la strada comunale di San Rocco fino all'incontro con il rio Secco, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brescia, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

VERBALE N. 2

Adunanza del 20 *novembre* 1959

(*Omissis*).

4) - BAGOLINO - Prato sotto la Chiesa di San Rocco.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato che la Chiesa di San Rocco è un importante edificio quattrocentesco con un ciclo di celebri affreschi di Pietro da Cemmo e situata a mezzo costa della montagna sulla quale si adagia l'abitato di Bagolino;

constatato che il pendio in cui sorge la Chiesa è circondato da bellissimi prati e che l'insieme si inquadra magnificamente nello sfondo delle valli tanto da formare un quadro panoramico di singolare bellezza;

visto che tale zona forma anche un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode l'ampia vista della valle del Caffaro e della valle Dorizzo;

rilevata la necessità che tale complesso rimanga libero da ogni costruzione;

Delibera:

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla chiesa di San Rocco e prati sottostanti, limitati nel modo che segue:

la strada di ponte Selva dal suo incontro con il rio Secco fino alla stradetta che congiunge la strada di Selva con la Strada provinciale; quindi verso nord la provinciale stessa e la Chiesa fino al parco pro-loco compreso, ad ovest il rio Secco dalla provinciale alla già menzionata strada di Selva.

(*Omissis*).

(8397)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1961.

Inclusione del comune di Umbriatico tra quelli interessati dal bacino imbrifero montano del Neto-Tacina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7083, (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955), con il quale furono delimitati, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i perimetri dei bacini imbriferi montani del Mucone, del Cardone, del Trionto, del Neto-Tacina, del Crocchio, del Savuto e del Soleo, così come essi risultano nelle corografie 1:100.000 vistate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facenti parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che, giusta la corografia 1:100.000, riguardante il bacino imbrifero montano del Neto-Tacina, il comune di Umbriatico (provincia di Catanzaro) è compreso, in parte, entro il perimetro di detto bacino imbrifero;

Che la sua mancata inclusione nel decreto 14 dicembre 1954, n. 7083, è dovuta ad un mero errore materiale:

Che, in relazione a quanto sopra, la lettera *B*) dello art. 5 del decreto 14 dicembre 1954, n. 7083, deve essere integrata nel senso che, dei Comuni della provincia di Catanzaro interessati dal bacino imbrifero in parola fa parte anche il comune di Umbriatico;

Visto il testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e le successive disposizioni in merito;

Decreta:

A integrazione della lettera *B*) dell'art. 5 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7083, rimane precisato che, dei Comuni della provincia di Catanzaro, interessati dal bacino imbrifero montano del Neto-Tacina, fa parte anche il comune di Umbriatico.

Roma, addì 9 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

(8548)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Variazione di posti nella pianta organica degli ufficiali giudiziari

Con decreto ministeriale 23 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1961, è soppresso un posto di ufficiale giudiziario nell'Ufficio unico presso il Tribunale di Avellino; è aumentato un posto di ufficiale giudiziario nell'Ufficio unico presso la Corte di appello di Trieste.

(8601)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A-148, relativa all'acquisto di titoli obbligazionari emessi da società con sede in Paesi della Comunità economica europea.

(8600)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 125, l'Amministrazione comunale di Casteltermini (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 32.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8594)

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 126, l'Amministrazione comunale di Favara (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 130.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8596)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 338, l'Amministrazione comunale di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8513)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 354, l'Amministrazione comunale di Panettieri (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio del l'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8512)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 358, l'Amministrazione comunale di Castel del Rio (Bologna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8514)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 341 l'Amministrazione comunale di Bracciano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8515)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 303, l'Amministrazione comunale di Terravecchia (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.119.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8516)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 344, l'Amministrazione comunale di Arsoli (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.067.000, per la copertura dei disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8517)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 331, l'Amministrazione comunale di Canterano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8518)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministerale in data 24 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 343, l'Amministrazione comunale di Cave (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8519)

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 340, l'Amministrazione comunale di Civitella San Paolo (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.153.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8520)

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 353 l'Amministrazione comunale di San Demetrio Corone (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8521)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 349, l'Amministrazione comunale di Plataci (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8522)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 334, l'Amministrazione comunale di Altomonte (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8523)

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 362, l'Amministrazione comunale di Dinami (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.297.000, per la copertura dei disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8524)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 360, l'Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 70.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8527)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 342, l'Amministrazione comunale di Briatico (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8525)

Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n 34 Interno, foglio n. 361, l'Amministrazione comunale di Villa Castelli (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8526)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 359, l'Amministrazione comunale di San Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8528)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 337, l'Amministrazione comunale di Spinazzola (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8529)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 357, l'Amministrazione comunale di Maiolati Spontini (Ancona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8530)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 335, l'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8532)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 304, l'Amministrazione comunale di Terravecchia (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8531)

Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 355, l'Amministrazione comunale di Gatteo (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8533)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 336, l'Amministrazione comunale di Collepardo (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8534)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 356, l'Amministrazione comunale di Melpignano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1951.

(8535)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 26, l'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 124.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8595)

Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 285, l'Amministrazione comunale di Corigliano D'Otranto (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8466)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 332, l'Amministrazione comunale di Magliano Romano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8536)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 345, l'Amministrazione comunale di Roccaforzata (Taranto) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8537)

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 346, l'Amministrazione comunale di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8538)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 266

Corso dei cambi del 18 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,63	620,60	620,605	620,60	620,60	620,80	620,90	620,60
$ Can.	594,55	594,80	595 —	594,90	593,90	594,40	595 —	594,50	594,40	594,30
Fr Sv.	143,50	143,82	143,83	143,825	143,80	143,82	143,835	143,80	143,82	143,82
Kr D.	90,28	90,28	90,30	90,34	90,30	90,29	90,33	90,30	90,32	90,30
Kr. N.	87,14	87,15	87,15	87,18	87,20	87,15	87,55	87,20	87,16	87,15
Kr Sv.	120,20	120,20	120,20	120,20	120,10	120,21	120,20	120,20	120,23	120,22
Fol.	172,45	172,31	172,30	172,28	172,30	172,44	172,25	172,45	172,44	172,45
Fr. B.	12,46	12,465	12,4675	12,46625	12,465	12,47	12,47	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,65	126,655	126,70	126,66	126,66	126,70	126,66	126,65
Lst.	1743,70	1744,30	1744,16	1744,50	1744,625	1744,25	1744,40	1744,25	1744,37	1744,20
Dm. occ.	155,20	155,18	155,20	155,2075	155,15	155,19	155,20	155,20	155,19	155,20
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,03875	24 —	24,04	24,0375	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,76	21,76	21,80	21,77	21,70	21,77	21,7575	21,77	21,77	21,77

Media dei titoli del 18 dicembre 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	101,50
Id. 3,50 % 1902	101,50
Id. 5 % 1935	106,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	103,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,75
Id. 5 % 1936	101,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	594,95
1 Franco svizzero	143,83
1 Corona danese	90,335
1 Corona norvegese	87,167
1 Corona svedese	120,20
1 Fiorino olandese	172,265
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1744,45
1 Marco germanico	155,204
1 Scellino austriaco	24,038
1 Escudo Port.	21,764

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorsi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (C.E.C.A.) assumerà mediante concorso per i suoi servizi a Lussemburgo:

un amministratore alla Direzione « Politica economica » presso la Direzione generale economia ed energia;

un assistente alla Direzione « Statistica dell'energia » presso l'Istituto statistico delle Comunità Europee (ramo C.E.C.A.);

un assistente per il controllo del lavoro degli operatori degli impianti sonori e di proiezione;

un correttore in lingua italiana (con una lista di riserva per posti della stessa categoria);

personale addetto ai servizi rilegatura, riproduzione, fotografia, spedizione ecc., per lavori di manutenzione nei vari reparti e uffici.

Ulteriori particolari, condizioni d'ammissione e moduli di candidatura sono pubblicati nel n. 77 della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 30 novembre 1961 che è in vendita al prezzo di L. 75 presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, Roma (C.C.P. 1/2640).

Agenzie:

via del Tritone, 61-*A* e 61-*B*, Roma.

via XX Settembre (Palazzo Ministero delle finanze), Roma.

Galleria Vittorio Emanuele, 3, Milano.

via Chiaia, 5, Napoli.

via Cavour, 46-*R*. Firenze.

Le candidature dovranno pervenire entro il 2 gennaio 1962.

(8599)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina dei vincitori del concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dello Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 9, settembre 1961, è stato pubblicato il disposto del decreto del 1° luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1961, registro n. 4 Sanità, foglio n. 241, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto 4 ottobre 1960.

(8561)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lentini

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1960 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (gr. II) vacante nel comune di Lentini;

Visto il decreto ministeriale in data 29 novembre 1961 con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 28 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (gr. II) vacante nel comune di Lentini, nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott. Renato	punti	84,04	su 132
2. Bisulca dott. Carmelo	»	80,71	»
3. Zaffarano dott. Michele	»	78,82	»
4. Piccaia dott. Matteo	»	78,36	»
5. Pelosi dott. Luigi	»	74,68	»
6. Rodighiero dott. Rocco	»	74,65	»
7. Cantanna dott. Pietro	»	74,29	»
8. Schinco dott. Emilio	»	74,14	»
9. Colonna Giovanni	»	71,50	»
10. Panebianco dott. Gaetano	»	70	»
11. Catalaro dott. Vincenzo	»	64,02	»
12. Lo Sasso Coperti dott. Luigi	»	60,69	»
13. Cucchieri dott. Walter	»	59,93	»
14. Guidi dott. Ado	»	54.22	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(8580)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a novanta posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a novanta posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 novembre 1960, n. 766, avranno luogo in Roma, presso la sede dell'Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, nei giorni 20, 21 e 22 gennaio 1962, con inizio alle ore otto.

(8610)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.